



**REGOLAMENTO
PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE
E LA TUTELA DEL SEGNALANTE AI SENSI DEL D.LGS.
24/2023 (WHISTLEBLOWING)**

INDICE

PREMESSA.....	4
IL CONTESTO NORMATIVO E GLI ATTI AZIENDALI	4
ART. 1	6
SCOPO DEL REGOLAMENTO.....	6
ART. 2	7
DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI.....	7
ART. 3	7
AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO	7
INDIVIDUAZIONE DEL C.D. WHISTLEBLOWER.....	7
ART. 4	8
AMBITO OGGETTIVO DELLA SEGNALAZIONE	8
ART. 5	11
CANALI PER LE SEGNALAZIONI.....	11
ART. 6	12
CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	12
ART. 7	13
CONTENUTI MINIMI DELLA SEGNALAZIONE INTERNA.....	13
ART.8	14
DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI INTERNE.....	14
ART.9	15
GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA.....	15
ISTRUTTORIA ED ESITI DELLA SEGNALAZIONE.....	15
ART. 10.....	17
FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE NEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	17
ART. 11.....	22
PERDITA DELLE TUTELE E RESPONSABILITA' PENALE CIVILE AMMINISTRATIVA E DISCIPLINARE ...	22
ART. 12.....	23
CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO GESTITO DA ANAC.....	23
ART. 13.....	23
LA DIVULGAZIONE PUBBLICA	23
ART. 14.....	24
DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	24



ART.15	25
SANZIONI	25
ART. 16.....	25
VALIDITA' DEL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI	25

PREMESSA

IL CONTESTO NORMATIVO E GLI ATTI AZIENDALI

In Italia, l'istituto giuridico del Whistleblowing è stato introdotto dalla legge n. 190/2012 (cd. legge anticorruzione). In particolare, l'art. 1, comma 51, della richiamata legge, ha inserito l'art. 54-bis all'interno del decreto legislativo n. 165/2001, prevedendo un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. La normativa sul whistleblowing in ambito pubblico è poi stata modificata dalla Legge n. 179/2017 *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"* che ha introdotto specifiche misure a tutela dei whistleblower.

Tra le modifiche di maggior rilievo apportate dalla Legge n. 179/2017 all'art. 54-bis si evidenziano: l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione; la valorizzazione del ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nella gestione delle segnalazioni; il sistema generale di tutela e protezione del segnalante, che comprende la garanzia di riservatezza sull'identità, la protezione da eventuali misure ritorsive adottate dalle amministrazioni o enti a causa della segnalazione. La normativa inoltre ha riconosciuto nuovi e più incisivi poteri in materia all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che al riguardo ha emanato Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

In tale contesto nel 2019 l'Azienda si è dotata di una piattaforma **per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite** con generazione di un questionario che viene ricevuto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT): l'utilizzo di un protocollo di crittografia garantisce la protezione dei dati identificativi dell'identità del segnalante, mentre il codice identificativo univoco di 16 cifre rilasciato da questo portale consente al segnalante di "dialogare" con il RPCT in modo anonimo e spersonalizzato, rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza la necessità di fornire contatti personali.

Con questo strumento vi è quindi la possibilità di rafforzare il contrasto alla corruzione nel rispetto della normativa e della politica aziendale di promozione e tutela dei segnalanti.

Con deliberazione n. 469 del 9/6/2021 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato specifiche "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54 - bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)".

Da ultimo in data 30 marzo 2023 è entrato in vigore il **decreto legislativo n. 24/2023** che recepisce e attua nel nostro ordinamento *la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*" (cd. direttiva whistleblowing), le cui disposizioni hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023.

Tale decreto riconduce ad un unico testo normativo (per il settore pubblico e per il settore privato) la disciplina relativa alla tutela delle persone segnalanti, abrogando le previgenti disposizioni di legge nazionali in materia di whistleblowing quali l'articolo 54-bis del d.lgs. 20 marzo 2001, n. 165; l'art. 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179; l'articolo 6, commi 2-bis e ss. del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che continuano ad applicarsi solo alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore della nuova disposizione normativa, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023.

La nuova norma introduce novità rilevanti rispetto alla disciplina previgente con particolare riferimento agli ambiti di seguito indicati:

- tutela per il **whistleblower** senza alcuna distinzione tra settore pubblico e settore privato; sono da intendere come "**whistleblowers**", meritevoli di protezione, tutti i soggetti, collegati in senso ampio all'organizzazione pubblica o privata nella quale si è verificata la violazione. Le misure di protezione si estendono poi anche ai c.d. **facilitatori** (ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione), ai **colleghi** e persino ai **parenti** dei **whistleblowers**, con l'obiettivo di agevolare e incentivare l'attività del segnalatore riducendone il timore di ritorsioni e responsabilità;
- **estensione dell'ambito della tutela** (nella triplice forma di tutela della riservatezza, tutela contro le ritorsioni e previsioni di cause di esclusione della responsabilità) dovendo essere assicurata anche quando il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto purché le informazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso o durante il processo di selezione;
- previsione di **tre diversi canali di segnalazione** (interno, esterno e tramite divulgazione pubblica) che potranno essere utilizzati, al verificarsi di determinate condizioni, in via progressiva e sussidiaria. Costituisce novità assoluta la possibilità per il segnalante di attivare il percorso delle c.d. "segnalazioni esterne" per le quali ANAC diventa l'unico soggetto competente a valutare tali segnalazioni e l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative.

In tale contesto si inseriscono le nuove Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), adottate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, volte definire le procedure per la presentazione delle segnalazioni esterne nonché a fornire indicazioni e principi agli enti pubblici e privati per la gestione delle segnalazioni attraverso i canali e modelli organizzativi interni.

L'IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola, con il presente Regolamento intendere conformarsi al decreto legislativo n. 24/2023 e alle Linee Guida ANAC di cui alla citata Delibera 311/2023, aggiornando il Regolamento per la tutela del dipendente che segnala illeciti, adottato con deliberazione n. 158/2021, sulla base delle modifiche intervenute.

ART. 1

SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento si prefigge lo scopo di:

- a) delineare la procedura per la segnalazione di condotte illecite al RPCT, con garanzia di un'adeguata sicurezza dei dati personali, una corretta, efficiente e tempestiva gestione della segnalazione;
- b) descrivere l'iter di gestione della segnalazione interna da parte del RPCT, definendo il ruolo e i compiti dei diversi soggetti cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione, anche con riferimento alle regole per interlocuzioni tra RPCT e segnalante, nonché alle modalità di gestione in sicurezza dell'invio della segnalazione a terzi (interni ed esterni) e alla procedura operativa da seguire nei casi in cui sia inviata a soggetto incompetente;
- c) mettere a disposizione degli interessati informazioni chiare circa l'oggetto, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, con indicazione delle procedure e dei presupposti per effettuare la segnalazione interna nonché delle procedure e dei presupposti per effettuare segnalazioni esterne;
- d) specificare le forme di tutela predisposte dall'ordinamento al fine di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto della segnalazione nel timore di ritorsioni o per dubbi e incertezze circa il percorso da seguire;

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo.

Il Regolamento si inserisce nel campo delle attività di prevenzione della corruzione previste dalla Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO. In tale modo l'IRCCS AOU BO intende favorire la cultura della legalità al suo interno, con l'obiettivo di valorizzare l'etica e l'integrità, rafforzando i principi di legalità e buon andamento cui deve ispirarsi l'azione amministrativa.

A tale fine quindi il presente Regolamento:

- definisce l'ambito di applicazione del documento e del processo di segnalazione;
- identifica i soggetti che possono effettuare segnalazioni e i destinatari;
- definisce l'ambito oggettivo e il contenuto della segnalazione;
- identifica i canali attraverso cui effettuare la segnalazione;



- definisce il processo di gestione della segnalazione identificando ruoli, responsabilità, modalità operative e strumenti utilizzati;
- descrive le forme di tutela e i limiti di responsabilità per chi segnala.

ART. 2

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Con l'espressione "**whistleblower**" si fa riferimento al dipendente pubblico, o soggetto equiparato ai sensi del successivo art. 3, che segnala agli organi legittimati ad intervenire violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

La segnalazione "**whistleblowing**", nelle intenzioni del legislatore, è una manifestazione di senso civico attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di fatti illeciti pregiudizievoli per l'Amministrazione di appartenenza e di riflesso per l'interesse pubblico collettivo.

Altre definizioni e abbreviazioni:

AUSL di Bologna: Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione;

IRCCS AOU BO: Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico

PIAO: Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80;

RPCT: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

SSD Anticorruzione e Trasparenza: Struttura Semplice Dipartimentale IRCCS AOU BO

UO: Unità Operativa dell'IRCCS AOU BO

UPD: Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'IRCCS AOU BO

ART. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO INDIVIDUAZIONE DEL C.D. WHISTLEBLOWER

Il D.lgs. n.24/2023 individua l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina, specificando i **soggetti che possono effettuare segnalazioni di illeciti che ledono l'interesse pubblico e l'integrità dell'amministrazione** mediante la procedura di whistleblowing, godendo delle relative tutele previste dal legislatore:

- dipendenti a tempo determinato o indeterminato dell'IRCCS AOU BO;



- dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che prestano servizio presso l'IRCCS AOU BO in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe;
- medici e altro personale universitario integrati per l'assistenza;
- personale universitario non in convenzione ai sensi del D.Lgs. 517/99 che svolge attività di ricerca per l'IRCCS AOU BO;
- medici in formazione specialistica e ricercatori a tempo determinato e/o con contratti flessibili, dottorandi e assegnisti di ricerca autorizzati allo svolgimento delle attività assistenziali e di ricerca;
- collaboratori e i consulenti dell'IRCCS AOU BO con qualsiasi tipologia di contratto e incarico conferito a qualsiasi titolo;
- borsisti, tirocinanti retribuiti e non retribuiti nonché i volontari componenti di associazioni di volontariato che prestano la propria attività presso l'IRCCS AOU BO;
- lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso le imprese che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'IRCCS AOU BO;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'IRCCS AOU BO;

I soggetti sopra indicati possono inviare la segnalazione (denuncia o divulgazione pubblica) e godere delle relative tutele:

- quando il rapporto è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

ART. 4

AMBITO OGGETTIVO DELLA SEGNALAZIONE

Sono oggetto di segnalazione (denuncia e divulgazione pubblica) **le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione** di cui il segnalante sia venuto a diretta conoscenza **nel contesto lavorativo o nell'ambito dell'attività svolta presso l'IRCCS AOU BO ad altro titolo giuridico.**

Il “contesto lavorativo” deve essere inteso in senso ampio non solo riferito al rapporto di lavoro “in senso stretto”, conformemente all’ambito dei soggetti legittimati a segnalare, divulgare, denunciare indicati nel precedente articolo (§§ 3). A rilevare è l’esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e l’IRCCS AOU BO.

Non sono possibili segnalazioni per interposta persona su fatti riferiti da altri.

Ai sensi del D.Lgs. n.24/2023 possono essere oggetto di segnalazione gli atti, comportamenti, omissioni che ledono l’interesse pubblico e l’integrità dell’IRCCS AOU BO che consistono in:

- illeciti civili, penali, amministrativi e contabili
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n.231/2021 (a titolo esemplificativo: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio (cfr. artt.24 e ss. d.lgs. n. 231/2001) o le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato d.lgs. n. 231/2001
- Illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’allegato 1 al D.Lgs. n.24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. In particolare, tra le materie indicate rilevano quelle relative ai seguenti settori: appalti pubblici, salute pubblica, tutela vita privata e protezione dati personali e sicurezza delle reti e sistemi informativi, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; protezione dei consumatori;
- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’UE;
- atti o omissioni riguardanti il mercato interno o che vanificano l’oggetto e la finalità delle disposizioni dell’UE (ad esempio violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea.

A titolo esemplificativo la segnalazione può riguardare condotte e/o omissioni consistenti in:

- reati contro la pubblica amministrazione (previsti dal Codice Penale, Libro Secondo, Titolo II, Capo I quali ad esempio: peculato, corruzione, concussione, interruzione di pubblico servizio, abuso d’ufficio, rifiuto di atti di ufficio)
- violazione di norme di legge o di regolamento
- violazioni del codice di comportamento e/o del codice di integrità della ricerca dell’IRCCS AOU BO nonché di altro regolamento/protocollo aziendale
- situazioni costituenti cattiva condotta nella ricerca (Scientific Misconduct)
- conflitto di interessi



- illeciti negli appalti, nei concorsi/selezioni pubbliche
- illeciti di natura contabile/danno erariale
- condotte o omissioni che potrebbero arrecare danno all'immagine dell'IRCCS AOU BO
- altre tipologie di illeciti penali, amministrativi, civili

La segnalazione può avere ad oggetto anche le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate (es. distruzione di prove circa la commissione della violazione), le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti, i fondati sospetti.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili (Cfr. Considerando n. 43 della direttiva (UE) 1937/2019 richiamato dalla Delibera ANAC n.311/2023):

- le notizie palesemente prive di fondamento
- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico
- le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Ciò in quanto è doveroso tenere conto sia dell'interesse dei terzi cui si riferiscono le informazioni oggetto di segnalazione, sia della necessità di evitare che l'IRCCS AOU BO svolga attività ispettive interne inutili e comunque dispendiose. La segnalazione, infatti, ai fini di tutela dei terzi citati e del buon andamento della pubblica amministrazione, deve essere il più possibile circostanziata ed offrire elementi che consentano le dovute verifiche, come di seguito meglio precisato.

Non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e sono quindi escluse dall'ambito di applicazione della norma e del presente Regolamento:

➤ le doglianze, rivendicazioni o istanze legate a un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerente ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi escluse le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato;

➤ le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;

➤ le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Diversamente da quanto previsto nelle precedenti Linee Guida ANAC n. 469/2021, la violazione segnalabile non può consistere in una mera irregolarità, come le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico.

Tuttavia, le irregolarità possono costituire quegli "elementi concreti" (indici sintomatici) tali da far ritenere ragionevolmente al whistleblower che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto e sopra indicate (cfr. Delibera ANAC n. 311/2023).

I motivi che inducono la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive. Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

ART. 5

CANALI PER LE SEGNALAZIONI

Il D.Lgs. 24/2023 prevede diversi canali per ricevere e trattare le segnalazioni "whistleblowing":

- **canale interno** nell'ambito del contesto lavorativo
- **canale esterno** presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) da utilizzare solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 24/2023, come specificato all'art. 12 del presente Regolamento.
- **divulgazione pubblica** tramite la stampa o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone nei casi previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 24/2023, come indicato all'art. 13 del presente Regolamento.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower.

In via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni previste dal D.Lgs. 24/2023 (cfr. artt. 12 e 13 del presente Regolamento), è possibile effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

- **denuncia** diretta all'autorità giudiziaria o contabile.

ART. 6 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

La segnalazione “whistleblowing” all’interno dell’IRCCS AOU BO deve essere presentata, mediante uno dei canali messi a disposizione dall’Ente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito, RPCT) che ne cura la gestione avvalendosi della collaborazione di una unità afferente alla SSD Anticorruzione e Trasparenza.

La segnalazione interna può essere presentata mediante le seguenti modalità:

a) **in via preferenziale, in forma scritta mediante l’utilizzo della piattaforma informatica** disponibile sul sito web dell’IRCCS AOU BO alla Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione (<https://www.aosp.bo.it/content/segnalazioni-whistleblowing>) che si avvale di una sistema di crittografia in grado di garantire in modo rafforzato la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata. Accedendo alla piattaforma informatica verrà richiesto di compilare un modulo per la segnalazione di illeciti presente all’interno dell’applicativo. Si raccomanda di prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella sezione sopra indicata.

In questo modo la segnalazione viene ricevuta direttamente dall’RPCT o da un suo collaboratore afferente alla SSD Anticorruzione e Trasparenza.

La segnalazione può essere fatta anche in forma anonima, purché circostanziata. E’ demandata al segnalante la scelta di inserimento di dati personali quali nome, cognome, numero di telefono, e-mail. Tali dati possono essere inseriti anche in una fase successiva, riprendendo la segnalazione attraverso il codice assegnato al termine della registrazione.

Al momento dell’invio della segnalazione, i dati relativi all’identità del segnalante vengono crittografati e questi riceve dal sistema un codice identificativo univoco di 16 cifre (key code), generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica, che deve conservare per potere accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare (in modo anonimo e sicuro), rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti oppure per monitorare il percorso della segnalazione.

In caso di smarrimento del key code, il segnalante non potrà più effettuare l’accesso alla segnalazione e il key code non potrà essere recuperato né duplicato. È quindi onere del segnalante averne adeguata cura. In caso di smarrimento del key code il segnalante dovrà quindi procedere con una nuova segnalazione avendo la possibilità sulla piattaforma di richiamare la precedente compilando i capi richiesti.

b) **in via alternativa, in forma orale mediante contatto telefonico con l'RPCT** al numero reperibile sul sito dell'IRCCS AOU BO all'indirizzo:

<https://www.aosp.bo.it/it/content/prevenzione-della-corruzione>.

La segnalazione telefonica non viene registrata ma viene trascritta sulla piattaforma informatica del sito web dell'IRCCS AOU BO a cura dell'RPCT, che comunica oralmente al segnalante il codice identificativo univoco di 16 cifre (key code), generato in modo automatico e casuale dalla procedura informatica, da utilizzare per accedere alla segnalazione, confermare la correttezza dei dati inseriti e dialogare successivamente con l'RPCT.

In nessun caso l'RPCT conserverà il key code della segnalazione. In caso di smarrimento vale quanto previsto al punto a) che precede.

c) oppure, **sempre in via alternativa, in forma orale mediante incontro diretto e colloquio con l'RPCT, su richiesta del segnalante.**

Il nominativo e i dati di contatto del RPCT sono disponibili sul sito di IRCCS AOU BO all'indirizzo: <https://www.aosp.bo.it/it/content/prevenzione-della-corruzione>

Saranno in tal caso concordati i tempi, i luoghi e le modalità.

Al termine dell'incontro l'RPCT, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 comma 4 del D.lgs. 24/2023, redige apposito Verbale previo consenso del segnalante che sarà tenuto a controfirmarlo. Il verbale verrà custodito dall'RPCT in modalità riservata e con l'applicazione di idonee misure di sicurezza.

I canali interni sono progettati in modo da consentire un accesso alle segnalazioni riservato all'RPCT e al personale della SSD Anticorruzione e Trasparenza con garanzia di riservatezza nei termini stabiliti dalla normativa e dal presente Regolamento.

Qualora da una prima disamina della segnalazione l'RPCT dovesse ritenere di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, ne informa il Direttore Generale che provvederà ad individuare un sostituto per la gestione della segnalazione, dotato di requisiti di imparzialità e indipendenza, sempre nel rispetto della tutela del segnalante.

ART. 7

CONTENUTI MINIMI DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Il segnalante deve fornire elementi utili a consentire all'RPCT di procedere con le dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tale fine la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del segnalante, con esclusione dei casi in cui il soggetto abbia scelto di rimanere anonimo;
- indicazione dell'appartenenza del segnalante ad una delle categorie dei soggetti legittimati a presentare la segnalazione ai sensi dell'art 3 del D.Lgs 24/2023 e indicati all'articolo 3 del presente

Regolamento protocollo;

- una chiara e completa esposizione dei fatti e/o delle condotte (omissive o commissive) oggetto di segnalazione nonché le circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto, facendo emergere, laddove possibile, l'interesse generale all'integrità dell'IRCCS mediante l'individuazione della tipologia di condotta illecita;
- le generalità o altri elementi (quali ad esempio la qualifica, l'UO/Servizio di assegnazione) che consentono di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati.

Se priva di tali elementi la segnalazione non potrà essere utilmente presa in carico e verrà archiviata.

Qualora si rendesse necessario l'RPCT potrà chiedere al segnalante alcune informazioni o precisazioni necessarie ai fini della presa in carico della segnalazione. Trascorsi 15 giorni dalla richiesta di informazioni senza ricevere alcuna risposta da parte del segnalante, l'RPCT può decidere di archiviare la segnalazione per mancanza di elementi sufficienti a compiere le verifiche del caso.

Inoltre, il segnalante potrà indicare i seguenti ulteriori elementi:

- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione o ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- indicazione o allegazione di documenti utili a confermare la fondatezza dei fatti.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le stesse vengono trattate esclusivamente se "circostanziate" in modo specifico (Delibera ANAC n.311/2023).

ART.8

DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

Il soggetto destinatario della segnalazione interna è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione Trasparenza (RPCT) a cui è affidata la gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione mediante le attività ritenute opportune, ai sensi del DLgs. n.24/2023, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza dell'identità del segnalante.

Per lo svolgimento dell'attività l'RPCT può avvalersi della collaborazione e assistenza di una unità afferente alla SSD Anticorruzione e Trasparenza, tenuta agli stessi doveri di riservatezza dell'RPCT.

La segnalazione interna “whistleblowing” inviata ad un soggetto diverso dall’RPCT, deve essere trasmessa a quest’ultimo entro sette giorni dal suo ricevimento. In questo caso viene data contestuale notizia della trasmissione della segnalazione all’RPCT alla persona segnalante, qualora questa non abbia scelto di rimanere anonima.

Resta ferma la possibilità per il segnalante di inoltrare la denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

ART.9

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

ISTRUTTORIA ED ESITI DELLA SEGNALAZIONE

Nell’ambito della gestione della segnalazione interna l’RPCT, coadiuvato da un collaboratore afferente alla SSD Anticorruzione e Trasparenza, svolge le seguenti attività:

- a) invio di un avviso di ricevimento/presa in carico della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione;
- b) preliminare verifica che la segnalazione sia presentata dai soggetti indicati all’art. 3 e attenga a questioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’istituto del whistleblowing, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 e degli artt. 4 del presente Regolamento;
- c) preliminare valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione indicati dalla legge e specificati all’art.7 del presente Regolamento.

In caso di segnalazione ritenuta incompleta, parziale o non del tutto chiara, l’RPCT potrà richiedere al segnalante di chiarire e/o integrare fatti e informazioni, per consentire l’avvio delle verifiche interne. Tale richiesta interrompe il conteggio dei giorni entro cui deve essere compiuto l’esame della segnalazione. Trascorsi 15 giorni dalla richiesta di accertamenti, senza ricevere alcuna risposta da parte del segnalante, l’RPCT procederà con l’archiviazione della segnalazione per mancanza di elementi sufficienti a compiere le verifiche del caso.

In caso di esito negativo delle valutazioni preliminari l’RPCT disporrà l’archiviazione della segnalazione in quanto inammissibile e/o improcedibile, notiziando il segnalante.

- d) Qualora invece la segnalazione superi il vaglio di ammissibilità, l’RPCT avvia l’istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate ai fini della verifica della possibile fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione, compiendo le attività e gli accertamenti ritenuti più opportuni.

Ai fini del compimento dell'istruttoria l'RPCT può:

- interloquire anche direttamente con il segnalante, chiedendo chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza, compresa l'audizione fuori dai locali aziendali del segnalante e di altro personale dallo stesso indicato quale informato sui fatti;
- acquisire tutte le informazioni utili a circostanziare la segnalazione, coinvolgendo gli uffici o strutture aziendali o di area metropolitana, direttamente o indirettamente interessate, o comunque coinvolte in ordine all'oggetto della segnalazione.

Inoltre, può avvalersi della collaborazione di tutte le professionalità aziendali utili alla fase istruttoria, ivi compresa, per questioni di particolare complessità e/o fattispecie potenzialmente lesive degli interessi dell'IRCCS AOU BO della consulenza del Servizio Legale interno.

I soggetti coinvolti dall' RPCT nel corso di tali accertamenti sono tenuti a prestare la propria collaborazione ai sensi dell'art. 7 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 8 del Codice di comportamento nazionale e devono fornire i riscontri con tempestività, e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, ed hanno gli stessi vincoli di riservatezza a cui è sottoposto l'RPCT.

- richiedere alla Direzione Generale, in caso di necessità di attività di verifica e ispezione particolari, l'attivazione del Servizio Ispettivo Metropolitano, ai sensi della Convenzione tra le aziende di area metropolitana, di cui alla deliberazione dell'AUSL di Bologna n. 487 del 24/12/2019, recepita con deliberazione n. 14/01/2020 o di successive intervenute. Tale richiesta interrompe il conteggio dei giorni entro cui deve essere compiuto l'esame della segnalazione trattandosi di istruttoria demandata a un servizio terzo.

Al termine dell'istruttoria, nei casi in cui la segnalazione risulti infondata, l'RPCT può disporre l'archiviazione del procedimento, dandone comunicazione al segnalante.

Qualora, invece, all'esito dell'istruttoria si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza della segnalazione, l'RPCT provvede a:

- informare la Direzione Aziendale per le azioni che nel caso concreto dovessero rendersi necessarie a tutela dell'integrità e interessi dell'IRCCS AOU BO;
- trasmettere la segnalazione all'Autorità giudiziaria o contabile per i profili di rispettiva competenza, avendo cura di evidenziare che si tratta di segnalazione pervenuta da soggetto tutelato ai sensi del D.Lgs. 24/2023. Su richiesta dell'autorità giudiziaria o contabile l'RPCT fornisce l'identità del segnalante, previa notifica a quest'ultimo nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente Regolamento;
- comunicare l'esito dell'istruttoria al Dirigente/Responsabile dell'Unità Organizzativa di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché provveda all'adozione dei

provvedimenti di competenza. Qualora il fatto segnalato sia ascrivibile a un dirigente responsabile di struttura l'RPCT trasmette gli atti al superiore gerarchico che provvede per i rispetti ambiti di competenza;

- trasmettere all'UPD l'esito dell'attività istruttoria affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza;
- adottare o proporre di adottare i necessari atti amministrativi per il ripristino della legalità;
- attivare percorsi formativi o utilizzare altri strumenti per sensibilizzare il personale;
- riesaminare la Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza allegata al PIAO e il Registro dei rischi e, ove ritenuto necessario, intervenire con aggiornamenti in considerazione dell'evento segnalato, in collaborazione con i responsabili di processo.

In ogni caso l'RPCT, **entro 3 mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento/presa in carico o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, **fornisce un riscontro** alla persona segnalante attraverso la piattaforma o, in caso di segnalazione verbale, per iscritto mediante invio di raccomandata a/r al segnalante non anonimo.

In conformità all'art. 2 comma 1 lett. o) del d.lgs. 24/2023, per "riscontro" si intende la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

ART. 10

FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE NEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Il procedimento per la gestione delle segnalazioni interne whistleblowing prevede un sistema di protezione per il segnalante.

Tali tutele sono estese anche ad altri soggetti espressamente indicati dal D.Lgs. 24/2023 che, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni:

- il facilitatore, intesa come la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà di chi segnala o per i quali dette persone lavorano e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D.Lgs. 24/2023 e dal presente Regolamento non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative o sindacali) di cui all'art. 2113, comma 4, c.c.

L'IRCCS AOU BO tramite il presente Regolamento assicura il sistema di protezione del whistleblower previsto dalla legge tramite riconoscimento delle tutele e misure di sostegno di seguito indicate:

A. La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante

L'identità della persona segnalante e degli altri soggetti sopra indicati nonché qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32 del Reg. UE 2016/679 e dell'art. 2 quaterdecies del D.lgs. 196/2003 s.m.i. (art. 12, comma 2, D.lgs. 24/2023).

All'interno dell'IRCCS i soggetti legittimati a trattare i dati personali del segnalante e, eventualmente, a conoscerne l'identità sono identificati nell'RPCT che si avvale di personale dedicato della SDD Anticorruzione e Trasparenza formato e autorizzato a tale specifico trattamento.

Riguardo alla tutela della riservatezza si precisa che ai sensi del D. Lgs. n.24/2023:

-nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'*articolo 329 del codice di procedura penale*¹.

-nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;

-nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

La valutazione sulla sussistenza della condizione di "indispensabilità" è posta in capo al

¹ Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari "*fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari*".

Dirigente o all'UPD, a seconda della competenza, che dovrà adeguatamente motivare la scelta sulla base di quanto dedotto dall'incolpato in sede di audizione o mediante presentazione di memorie difensive.

Le ragioni della rivelazione dei dati riservati devono essere comunicate dall'RPCT al segnalante sulla piattaforma e mediante raccomandata a/r ove possibile;

-inoltre, qualora nel corso della procedura di gestione della segnalazione da parte dell'RPCT, la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile, anche ai fini della difesa della persona coinvolta, è possibile disvelare l'identità del segnalante solo previa comunicazione scritta (raccomandata a/r) dei motivi della necessità di disvelamento e acquisizione del consenso

Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. Il trattamento di tali elementi va quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati personali qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione allegata.

La segnalazione e i relativi documenti sono sottratti all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nonché dall'accesso civico generalizzato previsto dagli articoli 5 e seguenti del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La violazione della riservatezza dell'identità del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare.

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante (art. 12, comma 7, D.lgs. 24/2023).

Come chiarito da ANAC, fa eccezione a questo dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie e alla Corte dei Conti. Il legislatore, nel prevedere la tutela della riservatezza nei procedimenti giudiziari, fa riferimento solo all'identità del segnalante e non anche a quella della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione (cfr. Linee Guida ANAC - Delibera n.311/2023).

Pertanto, nella trasmissione della segnalazione, alle Autorità giudiziarie e contabili l'RPCT riporterà i dati dei soggetti coinvolte o menzionate nella segnalazione. Ciò allo scopo di consentire alle Autorità giudiziarie e contabili di procedere con le proprie indagini



avendo un quadro completo del fatto segnalato e acquisendo quante più informazioni possibili per pronunciarsi sul caso di specie.

Fermo quanto sopra, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita anche attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

In ogni caso, le segnalazioni non verranno utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse ai sensi del presente Regolamento.

Le segnalazioni pervenute e gestite dall'IRCCS AOU BO e la relativa documentazione sono conservate in luoghi idonei ad evitare l'accesso di terzi alle informazioni e documenti per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

In particolare, la conservazione delle segnalazioni effettuate con modulo informatico è gestita sulla Piattaforma informatica in uso presso l'IRCCS AOU BO il cui sistema risiede su server aziendale. Il verbale redatto a seguito di incontro tra la persona segnalante e l'RPCT e l'eventuale documentazione consegnata, sono conservate in un archivio riservato detenuto dall'RPCT.

B. La tutela da eventuali misure ritorsive

E' vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.

Per misure ritorsive si intendono tutti i comportamenti, atti o omissioni, anche solo tentati o minacciati, posti in essere in ragione della segnalazione/denuncia che provocano o possono provocare alla persona segnalante un danno ingiusto, in via diretta o indiretta. A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcune delle ritorsioni individuate, in modo non esaustivo, all'art. 17 del D. Lgs. 24/2023:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;



- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete all'ANAC.

Pertanto, i soggetti tutelati di cui all'art.3 e all'art. 10 del presente Regolamento che ritengono di avere subito ritorsioni collegate alla segnalazione interna possono rivolgersi ad ANAC, che informa il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina, per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Qualora al termine del procedimento condotto da ANAC sia accertata la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati, dall'IRCCS AOU BO, viene applicata la sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. n.24/2023 ed indicata all'art. 15 del presente Regolamento.

Compete all'Autorità giudiziaria (giudice ordinario) adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsioni e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.

C. Limitazioni della responsabilità

E' esclusa la responsabilità penale e ogni altra ulteriore responsabilità anche civile, amministrativa, disciplinare del whistleblower che riveli o diffonda informazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 del c.p.). Non vi rientrano gli obblighi di segretezza relativi alle informazioni classificate, al segreto professionale forense e medico, alla segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali (art. 1, co. 3, d.lgs. n. 24/2023).
- relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali
- che offendono la reputazione della persona coinvolta
- poste in violazione dell'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.)

solo al ricorrere delle seguenti condizioni:

- al momento della rivelazione o diffusione, vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione
- la segnalazione è stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. 24/2023.

Ove l'acquisizione o l'accesso alle informazioni o ai documenti in questione sia stato ottenuto commettendo un reato (come ad esempio un accesso abusivo o un atto di pirateria informatica), l'esclusione della responsabilità non opera ma resta ferma la responsabilità penale, e ogni altra responsabilità anche civile, amministrativa e disciplinare.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione

D. Misure di sostegno

Consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

La norma prevede l'istituzione presso ANAC di un elenco degli Enti del terzo Settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

ART. 11

PERDITA DELLE TUTELE E RESPONSABILITA' PENALE CIVILE AMMINISTRATIVA E DISCIPLINARE

La tutela e protezione della persona segnalante e degli altri soggetti tutelati non è garantita quando, in correlazione alla segnalazione whistleblowing, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, o comunque per reati commessi per mezzo della propria denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

Sono altresì fonte di responsabilità disciplinare forme di abuso dell'istituto quali, ad esempio, le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, nonché ogni altra forma di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

ART. 12

CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO GESTITO DA ANAC

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne è l'ANAC.

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni previste dall'art 6 del D.Lgs. n.24/2023:

- a) il canale di segnalazione interna, anche se obbligatorio, non è attivo o anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 24/2023 con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, ANAC ha approvato specifiche Linee Guida *in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne*, nonché un Regolamento *per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio di ANAC in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023 n.24*, documenti a cui si rinvia per maggiori dettagli.

Nel sito istituzionale di ANAC al link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> si accede al servizio dedicato al "whistleblowing", ove sono reperibili tutte le informazioni e i canali disponibili per l'invio delle segnalazioni.

ART. 13

LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

La divulgazione pubblica rappresenta per il whistleblower un ulteriore canale di segnalazione.

Per divulgazione pubblica si intende il rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica e beneficiare della protezione prevista dal Decreto Whistleblowing se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti dagli art. 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Per maggiori dettagli si rinvia alle apposite linee guida ANAC pubblicate sul sito dell'Autorità <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

ART. 14

DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Rimane ferma la possibilità per i soggetti tutelati di rivolgersi all'autorità giudiziaria e contabile per inoltrare denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal D.LGS. 24/2023, non è esonerato dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 331 del c.p.p.², l'obbligo di denuncia sussiste solo per i reati procedibili d'ufficio.

² Art. 331 c.p.p. *“i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito”.*

ART.15

SANZIONI

Fermi restando gli altri profili di responsabilità del responsabile, ANAC esercita il potere sanzionatorio applicando le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- c) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali (cfr. Regolamento UE 2016/679 e Codice privacy di cui al d.lgs. 196/2003 e s.m.i.);
- d) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
- e) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
- f) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;
- g) da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

Compatibilmente con le disposizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023, trova applicazione la L. n. 689/1981.

ART. 16

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

La validità del presente Regolamento decorre dalla data di adozione della deliberazione di approvazione. Da tale data cessa di avere efficacia il Regolamento per la tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) adottato con deliberazione n. 158/2021.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia e le Linee Guida emanate da ANAC al riguardo.



La presente disciplina sarà suscettibile di adeguamenti a seguito di modifiche legislative o di emanazione di nuove Linee Guida da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione o del Garante della Tutela dei Dati Personali.

Il Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'IRCCS nella sezione Amministrazione Trasparente <https://www.aosp.bo.it/it/content/prevenzione-della-corruzione>